

Codice A1816A

D.D. 24 settembre 2018, n. 2967

D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", art. 61 - Abitati da consolidare. Comune di Cossano Belbo (CN). Richiedente: Ditta Marino Felice s.r.l. - Cossano Belbo.

Il Sig. Marino Ferdinando, in qualità di legale rappresentante della ditta Marino Felice s.r.l. - con sede in Cossano Belbo, ha presentato al Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, in data 26/07/2018 (acquisita al prot. 36229/A1819B), l'istanza e gli allegati progettuali relativi al progetto di "*Realizzazione di nuova struttura per cassoni stoccaggio cereali ed opere di completamento*", sul lotto di proprietà sito in Cossano Belbo (CN), via Caduti per la Patria, identificato catastalmente al Foglio 15 mappale 165, al fine di ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 380/2001.

Il Comune di Cossano Belbo, ai sensi della legge n. 445 del 09/07/1908, è stato dichiarato abitato da consolidare con D.M. 28/07/1952.

Gli interventi proposti non rientrano tra quelli le cui funzioni autorizzative, ai sensi del comma 6 dell'art.30 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., sono state conferite ai Comuni e pertanto la loro autorizzazione rimane di competenza regionale.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.11-1409 del 11/05/2015, le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 380/2001 sono state attribuite al Settore Tecnico Regionale di Cuneo e le funzioni relative all'espressione del parere nell'ambito del medesimo procedimento autorizzativo sono state attribuite al Settore Geologico.

Considerato che a seguito dell'esame degli atti progettuali e dell'istruttoria compiuta dal Settore Geologico, descritta nella relazione prot. n. 39458/A1819B del 03/09/2018 (allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale), gli interventi previsti, consistenti di una nuova struttura per lo stoccaggio di cereali e le relative opere di completamento, non aggravano la situazione di instabilità acclarata afferente l'abitato in esame, fatto salvo le verifiche strutturali delle opere.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 30 bis della L.R.56/77 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n.112/1998;
- Visto l'art. 63 della L.R. 44/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 61 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la relazione d'istruttoria del Settore Geologico prot. 39458/1819B del 03/09/2018 al progetto in esame di cui al Permesso di Costruire n. 10 del 17/07/2018;

determina

- di autorizzare la ditta Marino Felice s.r.l., con sede in Cossano Belbo (CN), all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto di "*Realizzazione di nuova struttura per cassoni stoccaggio cereali ed opere di completamento*", sul lotto di proprietà sito in Cossano Belbo (CN), via Caduti per la Patria, identificato catastalmente al Foglio 15 mappale 165, sulla base del parere favorevole

espresso dal Settore Geologico nell'ambito della relazione istruttoria prot. n.39458/A1819B del 23/05/2017, fatte salve:

- le vigenti leggi urbanistiche;
- le verifiche strutturali di progetto;

- di dare atto che gli interventi proposti non rientrano tra quelli le cui funzioni autorizzative, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., sono state conferite ai Comuni e pertanto la loro autorizzazione rimane di competenza regionale;
- di richiedere, anteriormente all'inizio dei lavori, l'inoltro della denuncia strutturale al Comune di Cossano Belbo ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014;
- che i lavori vengano realizzati in conformità ai disposti dell'art.15 del DPR. 380/2001 e s.m.i. ;
- di richiedere, a lavori ultimati, la trasmissione al Settore Geologico della dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la perfetta rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato.

Si restituiscono al richiedente gli elaborati progettuali vistati dal Settore Geologico.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore
MG Gallo

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE